

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
22 maggio 2003

Causa T-249/01

Marc Boixader Rivas
contro
Parlamento europeo

«Dipendenti – Concorso – Bando – Requisiti d'ammissione – Diploma di licenciatura o equivalente – Diploma d'ingegnere tecnico – Conoscenza di una seconda lingua ufficiale – Prova – Ricorso di annullamento – Decisione della commissione esaminatrice – Eccezione d'illegittimità del bando di concorso»

Testo completo in spagnolo II - 749

Oggetto: Ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 27 giugno 2001 della commissione esaminatrice del concorso PE/90/A che nega la partecipazione del ricorrente al detto concorso e, inoltre, del bando relativo a detto concorso.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Massime

1. Dipendenti – Concorso – Requisiti d'ammissione – Requisiti superiori a quelli adottati dallo Statuto in materia di classificazione dei posti di lavoro – Ammissibilità

(Statuto del personale, art. 5, n. 1)

2. Dipendenti – Concorso – Concorso per titoli ed esami – Requisito di diplomi universitari – Requisito di un diploma che dà accesso al dottorato – Ammissibilità per un concorso della categoria A – Valutazione riguardo alla legislazione dello

Stato in cui è stato conseguito il diploma – Discriminazione – Insussistenza

(Statuto del personale, art. 27)

1. Il disposto dell'art. 5, n. 1, dello Statuto, che impone ai dipendenti della categoria A di possedere conoscenze di livello universitario, mira a definire, in generale, il livello minimo dei dipendenti di detta categoria e non osta a che siano fissati, con un bando di concorso, requisiti più rigorosi di quelli corrispondenti ai requisiti minimi che esso stabilisce.

(v. punto 20)

Riferimento: Tribunale 14 maggio 1998, causa T-21/97, Goycoolea/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-215 e II-679, punto 64)

2. La valutazione dei titoli presentati dai candidati ad un concorso in base al diritto dello Stato membro in cui essi hanno effettuato i loro studi non implica, di

per sé, alcuna differenza di trattamento fra i candidati cittadini dei vari Stati membri.

Così, quando un bando di concorso per un posto della categoria A richiede, ai fini dell'ammissione al concorso, che il candidato sia titolare di un diploma universitario che consente l'accesso al dottorato, l'esclusione dei candidati titolari di un diploma universitario rilasciato in un Stato membro che, benché esso richieda tre anni di studi, non conferisce tale diritto non costituisce una discriminazione rispetto ai titolari di diplomi rilasciati in altri Stati membri che, secondo il diritto di detti Stati, consentono di accedere al dottorato benché ottenuti dopo lo stesso numero di anni di studi.

Peraltro, il requisito di un diploma che consente l'accesso al dottorato non può, tenuto conto dell'art. 27 dello Statuto, in forza del quale l'obiettivo di qualsiasi assunzione consiste nel garantire all'istituzione il contributo di dipendenti che possiedono le più elevate qualità di competenza, essere considerato come arbitrario.

(v. punti 31-36)

Riferimento: Tribunale 11 febbraio 1992, causa T-16/90, Panagiotopoulou/Parlamento (Racc. pag. II-89, punto 55); Tribunale 9 dicembre 1999, causa T-299/97, Alonso Morales/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-249 e II-1227)